

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI

INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'

ORGANIZZATA IN RELAZIONE

ALL'INTERVENTO DENOMINATO "RIPARTIRE

DA COLLEMAGGIO"

L'Aquila, 12 Novembre 2015





Prefettura dell'Aquila



eni servizi



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di Novembre nei locali della Prefettura dell'Aquila sono presenti il Prefetto Dott. Francesco Alecci, l'Amministratore delegato di Eniservizi S.p.A. Ing. Claudio Brega, il Soprintendente Unico per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere Arch. Maria Alessandra Vittorini e per il Sindaco dell'Aquila l'Assessore alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale Sig. Pietro Di Stefano, (di seguito, le "**Parti**");

PREMESSO CHE

- il 27 agosto 2012, a seguito di una manifestazione spontanea di interesse alla sponsorizzazione da parte di eni S.p.A. (di seguito anche "**eni**") avente per oggetto la redazione congiunta di un programma preliminare e armonizzato di possibili interventi di recupero della Basilica di Santa Maria di Collemaggio fortemente colpita dal sisma del 6 aprile 2009 (di seguito anche la "**Basilica**") e di riqualificazione del suo contesto paesaggistico (il Parco del Sole), è stato sottoscritto dal Comune dell'Aquila ed eni il Protocollo di Intesa "Ripartire da Collemaggio";
- a seguito della pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S39 del 23 febbraio 2013) dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori di recupero della Basilica, l'unica offerta pervenuta al Comune dell'Aquila, ritenuta ammissibile e coerente con le finalità dell'avviso, è stata quella di eni;
- in data 29 agosto 2013 il Comune dell'Aquila ed eni hanno stipulato un accordo di sponsorizzazione tecnica (di seguito, l'"**Accordo di Sponsorizzazione**") per il finanziamento e la realizzazione dei lavori di recupero della Basilica di Santa Maria di Collemaggio (di seguito il "**Progetto**");
- il Progetto prevede, tra l'altro, il coinvolgimento nella realizzazione di tre università italiane (Politecnico di Milano, La Sapienza di Roma e l'Università dell'Aquila);
- nell'ambito del Progetto, eni, in conformità a quanto previsto nell'Accordo di Sponsorizzazione, ha conferito alla propria controllata Eniservizi S.p.A. (di seguito, "**Eniservizi**" o la "**Committente**") il mandato senza rappresentanza per lo svolgimento delle attività realizzative del Progetto;
- l'Accordo di Sponsorizzazione prevede che le attività realizzative del Progetto possano essere affidate dalla Committente a soggetti terzi in possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione dei progettisti e degli esecutori di lavori previsti dalla legge;
- la Committente selezionerà i progettisti e gli esecutori dei lavori senza alcun obbligo di svolgere una procedura a evidenza pubblica (come previsto, tra l'altro, dall'All. A al D.M. 19 dicembre 2012 "*Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazione di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate*");
- la Committente ha affidato (tra l'altro) la progettazione e la direzione dei lavori di restauro della Basilica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo – L'Aquila (con convenzione del 7 marzo 2014), le cui competenze nel territorio del Comune di L'Aquila, a seguito della riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) di cui al D.P.C.M. 271/2014 e successivi decreti attuativi, sono oggi attribuite alla

1



Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



*Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere*

nuova Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del cratere;

- il Comune dell'Aquila registra da diverso tempo un impegno costante e crescente delle istituzioni, della Magistratura e delle Forze dell'Ordine al fine di debellare fenomeni di criminalità organizzata pervasiva che impediscono il corretto e sano sviluppo del sistema produttivo;

- le Parti firmatarie del presente Protocollo ritengono indispensabile l'impegno particolare degli Organi preposti anche sulle attività che rientreranno nei lavori di restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio;

CONSIDERATO CHE

- in conformità alle procedure aziendali di eni, la Committente ha invitato alla procedura competitiva privatistica per l'individuazione dell'appaltatore che realizzerà i lavori di restauro della Basilica imprese che hanno superato positivamente idoneo processo di qualifica sotto il profilo etico, tecnico-economico e finanziario;

- si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura idonea a contrastare la invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive intraprese dalle Forze di Polizia;

- è volontà delle Parti firmatarie del presente Protocollo assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato e tenuto conto della natura privatistica della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di cui sopra, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri di lavoro;

- le Parti, nella volontà di garantire nei rapporti reciproci e nei confronti della collettività la massima trasparenza e la più assoluta legalità, si impegnano ad attuare scrupolosamente i procedimenti concordati e formalizzati nel presente Protocollo che si riconnettono alle disposizioni afferenti la normativa antimafia, anche prevedendo apposite procedure di controllo e verifica che risulteranno quindi analoghe al dettato del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. e ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

2



Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

VISTA

la nota n. 11001/119/7/1 Uff. II - Ord. Sic. Pub. in data 22 Ottobre 2015, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla – osta alla stipula del presente protocollo;

SI CONVIENE

- CAPO I - FINALITA'

Art. 1
(Finalità)

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente documento che assume valore di protocollo di legalità e mira a regolare le iniziative e le attività che interesseranno il territorio del Comune dell'Aquila in relazione al piano di restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il presente Protocollo dovrà servire quale strumento finalizzato a rendere corretta e trasparente ogni attività ed insediamento di impresa nell'area interessata ai lavori di restauro.

- CAPO II - INFORMATIVE ANTIMAFIA

Art. 2
(Informative antimafia)

1. Allo scopo di collaborare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Committente Eniservizi, acquisirà tutti i dati delle imprese appaltatrici che parteciperanno alla gara di appalto, e delle eventuali imprese sub-appaltatrici, con riferimento ai loro assetti societari e ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. (di seguito, il **"Codice Antimafia"**) e ai loro familiari conviventi di maggiore età.

2. Prima dell'assegnazione del contratto di appalto dei lavori di realizzazione del Progetto, la Committente fornirà alla Prefettura dell'Aquila i dati relativi all'impresa o alle imprese aggiudicataria/e dell'appalto (ivi compresi eventuali raggruppamenti di imprese, per semplicità di seguito tutti denominati l'**"Impresa Appaltatrice"**) e, prima di autorizzare il subappalto o sub contratto, quelli relativi alle eventuali imprese sub-appaltatrici e/o subcontraenti a qualunque titolo (di seguito le **"Imprese Sub-appaltatrici"**).

3



Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

3. La Committente richiederà l'informativa antimafia ai sensi degli artt. 84 c.3 e 4; 91 e 92, c. 1 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'Impresa Appaltatrice e sulle eventuali Imprese affidatarie di subappalti, e di sub contratti, cottimi, prestazioni d'opera, forniture e servizi a prescindere dall'importo del contratto di appalto e dalle soglie economiche previste dal Codice Antimafia, alla Prefettura dell'Aquila, che ai sensi dell'art. 16 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla l. 24 giugno 2009, n. 77, e delle discendenti Linee guida emanate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata e il rilascio delle certificazioni antimafia per tutte le ditte operanti nella ricostruzione post sisma Abruzzo, indipendentemente dalla loro sede legale, secondo l'iter previsto dalle richiamate Linee Guida.

4. I termini per il rilascio dell'informativa antimafia da parte della Prefettura sono confermati in 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di informativa antimafia. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Committente e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi 45 giorni. Trascorsi questi termini, ovvero, immediatamente nei casi di urgenza, si potrà procedere alla stipula del contratto oppure all'autorizzazione al subappalto anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese. I contratti e subappalti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, ovvero l'automatica revoca dell'autorizzazione al subappalto allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo.

5. L'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle Imprese Sub-appaltatrici e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui all'art. 85 del Codice Antimafia e ai loro familiari conviventi di maggiore età.

Art. 3

(Clausola risolutiva espressa)

1. La Committente manterrà nel testo del contratto di appalto una clausola risolutiva espressa che preveda che, qualora durante l'esecuzione del contratto l'informativa da parte della Prefettura competente pervenga o divenga interdittiva, il contratto venga immediatamente risolto.

2. La Committente si impegnerà, altresì, a richiedere all'Impresa Appaltatrice di inserire nei contratti di subappalto e negli eventuali subcontratti, a prescindere dall'importo di detti contratti e delle soglie economiche previste dal Codice Antimafia, la medesima clausola risolutiva di cui al comma precedente.

3. La Committente manterrà nel testo del contratto di appalto una clausola secondo cui la stessa si riserva di adottare nei confronti dell'Impresa Appaltatrice idonei e adeguati provvedimenti che – valutata la gravità del comportamento eventualmente tenuto – potranno determinare, oltre alla risoluzione del contratto, la sospensione o la revoca dall'albo dei fornitori qualificati di eni qualora l'Impresa Appaltatrice ometta la trasmissione ovvero fornisca dati o informazioni false



Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

o incomplete, necessarie (anche ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011) per l'ottenimento della documentazione antimafia.

Art. 4

(Informazioni e denuncia di richieste illecite)

1. La Committente, l'Impresa Appaltatrice e le eventuali Imprese Sub-Appaltatrici presenteranno autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché per i medesimi fatti daranno notizia senza ritardo alla Prefettura, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

- CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

1. La Committente darà efficacia giuridica alle disposizioni del presente Protocollo, curandone l'inclusione nel contratto di appalto con l'Impresa Appaltatrice richiedendo che le stesse disposizioni siano inserite negli eventuali subappalti e/o subcontratti con le Imprese Sub-appaltatrici relativi ai lavori di restauro e parziale ricostruzione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

2. L'Impresa Appaltatrice, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, e le eventuali Imprese Sub-appaltatrici, dovranno dichiarare la propria adesione al presente Protocollo, che costituirà un allegato del capitolato o del contratto e sarà vincolante per l'impresa sottoscrittore.

Art. 6

(Clausole contrattuali)

1. La Committente e l'Impresa Appaltatrice riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente Protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subappalto e/o subcontratto.

5



Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

Art. 7

(Esclusione di responsabilità)

1. Nessuna pretesa potrà farsi valere nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del presente atto.

L'Aquila, 12 Novembre 2015



eniservizi spa
Presidente e
Amministratore Delegato
Claudio Brega

IL PREFETTO
Dott. Francesco Alecci

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENISERVIZI S.P.A.
Ing. Claudio Brega

p. IL SINDACO DELL'AQUILA
ASSESSORE ALLA RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI L'AQUILA
Sig. Pietro Di Stefano



IL SOPRINTENDENTE UNICO PER L'ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA E I COMUNI
DEL CRATERE

Arch. Maria Alessandra Vittorini





Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura dell'Aquila, sugli interventi di restauro e parziale ricostruzione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, tra l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/laquila/multidip/index.htm, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

Le Parti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

Le Parti si impegnano a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli Artt. 84, 91 e 92, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse da parte di aziende per le quali risultino informazioni interdittive.



Prefettura dell'Aquila



eni servizi

Eniservizi S.p.A.



Comune di L'Aquila



Soprintendenza Unica
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città
dell'Aquila e i Comuni del cratere

Clausola n. 5

Ferma restando la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14.1 delle Condizioni Generali di Contratto nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina antimafia vigente, Eniservizi si riserva di adottare nei confronti dell'appaltatore idonei e adeguati provvedimenti che – valutata la gravità del comportamento eventualmente tenuto – potranno determinare la sospensione o la revoca dall'albo dei fornitori qualificati di eni qualora l'appaltatore ometta la trasmissione ovvero fornisca dati o informazioni false o incomplete, necessarie (anche ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011) per l'ottenimento della documentazione antimafia.

In conformità con le procedure aziendali di eni, nel caso di adozione del provvedimento di revoca dall'albo dei fornitori qualificati, l'appaltatore potrà chiedere di essere riammesso in tale albo non prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento.